



COMUNE DI PONTE LAMBRO
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **11** Registro Deliberazioni del **21/05/2024**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

L'anno 2024, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 21:07 , nella sede Municipale , a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in Prima convocazione, in seduta pubblica.

Risultano:

1	PELUCCHI ETTORE ANTONIO	X	8	SANTAMBROGIO CARLO	X	
2	BORELLO FRANCESCA	X	9	FAVUZZI VITO	X	
3	STAGLIANO' LORIS	X	10	MACRI' NICOLO'	X	
4	CARANGELO FABRIZIO	X	11	TOSETTI FLORINDA		X
5	GENOVESE FABRIZIO	X	12	SANFELICE DANIELA	X	
6	BROGGIO GIANMARCO	X	13	VERGURA MARIA ANGELA	X	
7	GUZZON EMANUELE ALFEO	X				

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Gigliola Vitagliano.

Il Sig. Ettore Antonio Pelucchi, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (Iuc);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (Tari);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1 del 06 novembre 2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'approvazione delle tariffe annuali della Tari, disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691 della Legge n. 147/2013 e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), è di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con modificazioni, comma 5-quinquies dell'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine. In particolare l'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- che nel territorio in cui opera il Comune di Ponte Lambro non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATE la Deliberazioni di ARERA numero 57 del 03 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, e la



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

determinazione della medesima Autorità numero 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il 30 aprile di ciascun anno, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1194/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti) ed in particolare:

- nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti;
- abrogazione della normativa che consentiva ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
- l'introduzione dell'esonero della quota variabile della tassa sui rifiuti (Tari) per le utenze non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

VISTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.05.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2024, di cui si allega il prospetto Economico – Finanziario (Allegato 1);

RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ad approvare per l'anno 2024 le tariffe sui rifiuti relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale Tari, come da tabelle allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e 3);

DI STABILIRE che la riscossione della Tari dovrà essere effettuata in numero quattro rate di seguito indicate:

- prima rata: 31 luglio 2024;
- seconda rata: 30 settembre 2024;
- terza rata: 30 novembre 2024;
- quarta rata: 31 gennaio 2025;

CONSIDERATO CHE:

- a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360";



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

- a norma dell'articolo 13, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Como sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- in base al Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con modificazioni, il termine per l'approvazione del Piano Finanziario, dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione del Bilancio di Previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile di ciascun anno;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, acquisito agli atti con protocollo numero 3421 del 20.05.2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all'approvazione delle tariffe per la Tassa sui Rifiuti (Tari) sopra illustrate;

RILEVATO che l'articolo 38, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive che i Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

DATO ATTO CHE:

- come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2955/2003) e rimarcato dal Ministero dell'Interno (parere del 7 dicembre 2006) *“i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo”*;
- la stessa giurisprudenza amministrativa (così TAR Veneto, sez. II, del 18 gennaio 2017, n. 50) ha chiarito che *“l'analisi circa la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza che giustificano l'esercizio di tale potere deve essere condotta con particolare rigore. Tuttavia una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 agosto 2006, n. 585)”*;
- il Ministero dell'Interno (parere DAIT del 19.07.2008) ha ulteriormente precisato che *“il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti “... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inadatti a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore” (T.A.R. Veneto 1118 del 2012)”*;
- la stessa dottrina ritiene che successivamente alla indizione dei comizi elettorali la competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti per i quali sussistano scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per l'amministrazione comunale;

RITENUTO CHE:

- nella fattispecie, sussistono i presupposti della “urgenza” e della “indifferibilità”, atteso che il termine per l'aggiornamento biennale del PEF della Tassa sui Rifiuti (Tari) e per l'approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (Tari) per l'anno 2024 è fissato al 30 giugno 2024;
- l'approvazione dei detti atti, pertanto, deve avvenire entro scadenze fissate improrogabilmente dalla legge;
- dalla mancata approvazione dei detti atti, inoltre, potrebbe derivare un pregiudizio economico per l'Ente, atteso che il gettito della Tassa sui rifiuti (Tari) deve coprire il costo del servizio e considerato anche il generale aumento dei prezzi che si è registrato dall'ultima approvazione del PEF e delle tariffe;
- inoltre, l'approvazione dei detti atti, essendo un atto “dovuto”, non costituisce una interferenza sul libero svolgimento della competizione elettorale in grado di condizionare l'elettorato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri ministeriali;



COMUNE DI PONTE LAMBRO

Provincia di Como

UDITO il Sindaco, che, data lettura dell'oggetto, passa all'assessore Broggio la presentazione, il quale indica la periodicità in 4 rate, con indicazione delle tariffe su un nucleo medio con un aumento medio di circa il 10-12%;

SENTITO il Sindaco, che sottolinea che gli aumenti sono imposti da fattori esterni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DOPO breve discussione, la cui registrazione audio (in formato MP3) viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ponte Lambro, nell'apposita sezione denominata "Registrazione Consigli Comunali" e costituisce il documento audio che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Macrì, Sanfelice, Vergura) e nessun consigliere astenuto resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2024, per le utenze domestiche e non domestiche, come da tabelle allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 2 e 3);
3. di stabilire in quattro rate il pagamento della Tassa sui Rifiuti (Tari) relativa all'anno 2024 con le seguenti scadenze:
 - prima rata: 31 luglio 2024;
 - seconda rata: 30 settembre 2024;
 - terza rata: 30 novembre 2024;
 - quarta rata: 31 gennaio 2025.
4. di dare infine atto che sull'importo delle tariffe per la Tassa sui Rifiuti (Tari) si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 502/1992 nella misura del 5%;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98.
6. di dichiarare, con separata votazione, che dà il seguente risultato: voti n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Macrì, Sanfelice, Vergura) e nessun consigliere astenuto resi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, dell'articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in quanto con un emendamento del governo al Decreto Superbonus è stato previsto il differimento, per il solo anno 2024, al 30 giugno 2024 del termine per i comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (Tari).



COMUNE DI PONTE LAMBRO
Provincia di Como

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Ettore Antonio Pelucchi

Il Segretario comunale
Dott.ssa Gigliola Vitagliano

*(firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)*

TARIFFE TARI ANNO 2024

UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Codice	Descrizione categoria	Nucleo	Tariffa fissa €/mq
31	USO DOMESTICO - 1 COMPONENTE	1	0,101616
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	0,118552
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	0,130649
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	0,140326
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	0,150004
31	USO DOMESTICO - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	0,157262

UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Codice	Descrizione categoria	Nucleo	Tariffa variabile €/utenza
31	USO DOMESTICO - 1 COMPONENTE	1	88,51663
31	USO DOMESTICO - 2 COMPONENTI	2	177,033259
31	USO DOMESTICO - 3 COMPONENTI	3	199,162417
31	USO DOMESTICO - 4 COMPONENTI	4	243,420731
31	USO DOMESTICO - 5 COMPONENTI	5	320,872782
31	USO DOMESTICO - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	376,195676

TARIFE TARI ANNO 2024

UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Codice	Descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,069772
2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,146084
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,082854
4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,065411
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,233299
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,174429
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,207134
8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	0,218036
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,11992
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,189691
11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	0,233299
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO	0,156986
13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,200593
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,093755
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,11992
16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1,055294
17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,793651
18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI	0,383743
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,335775
20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	1,321298
21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0,226757

UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Codic	Descrizione categoria	Tariffa variabile
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO	0,84904
2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1,799313
3	STABILIMENTI BALNEARI	1,015583
4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,816385
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2,87041
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2,138929
7	CASE DI CURA E RIPOSO	2,553652
8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2,681008
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,469493
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2,321799
11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	2,873675
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO	1,926669
13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2,465483
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,142939
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,469493
16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	12,954397
17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	9,73784
18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI	4,712174
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,111315
20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	16,236265
21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	2,795302